

CCNL relativo al reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14 del D.L. n. 78/2010 e dell'art. 4 comma 83 della legge n. 183/2011 ed al recupero dell'utilità dell'anno 2012 ai fini dell'anzianità necessaria alla maturazione degli scatti stipendiali del personale del comparto Scuola

Il giorno 7 agosto 2014, alle ore 12, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:


l'ARAN nella persona del Presidente:

Dott. Sergio Gasparri 

ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali:

- per le Confederazioni sindacali:

CGIL 

CISL 

UIL 

CONFSAL 

CGU-CISAL 

- per le Organizzazioni sindacali di categoria:

FLC CGIL 

CISL SCUOLA 

UIL SCUOLA 

CONFSAL SNALS 

GILDA UNAMS 

Al termine della riunione le Parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14 del D.L. n. 78/2010 e dell'art. 4 comma 83 della legge n. 183/2011.

CCNL relativo al reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14 del D.L. n. 78/2010 e dell'art. 4 comma 83 della legge n. 183/2011 ed al recupero dell'utilità dell'anno 2012 ai fini dell'anzianità necessaria alla maturazione degli scatti stipendiali del personale del comparto Scuola

Art. 1

Campo di applicazione, decorrenza e finalità

1. Il presente contratto collettivo nazionale, sottoscritto ai sensi dell'art. 8, comma 14 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato dall'art. 4, comma 83 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e dell'art. 1 del decreto legge 23 gennaio 2014, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 2014, n. 41, si applica al personale appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera I, del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto l'11 giugno 2007.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno della sottoscrizione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
3. Il presente CCNL è finalizzato a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2012 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici.

Art. 2

Individuazione risorse economiche

1. Per la copertura degli oneri derivanti dall'art. 1, comma 3 sono individuate le seguenti risorse:

a) relativamente all'onere dell'anno 2012, pari a complessivi 100,00 milioni di Euro:

- 100,00 milioni di Euro, a valere sulle risorse di cui all'art. 64, comma 9 del D.L. n. 112/2008, ammontanti a complessivi 120,00 milioni di Euro, derivanti dalla certificazione del grado di conseguimento degli obiettivi di cui al medesimo art. 64 ed iscritti in bilancio quali residui di stanziamento relativi all'esercizio finanziario 2012;

b) relativamente all'onere dell'anno 2013, pari a complessivi 350,00 milioni di Euro:


- 20,00 milioni di Euro, a valere sulle risorse di cui all'art. 64, comma 9 del D.L. n. 112/2008, ammontanti a complessivi 120,00 milioni di Euro, derivanti dalla certificazione del grado di conseguimento degli obiettivi di cui al medesimo art. 64 ed iscritti in bilancio quali residui di stanziamento relativi all'esercizio finanziario 2012;

- 124,10 milioni di Euro, a valere sulle risorse non utilizzate destinate ai compensi accessori del personale scolastico nell'esercizio finanziario 2013 non ancora assegnate alle istituzioni scolastiche;

- 205,90 milioni di Euro, a valere sulle risorse non utilizzate destinate ai compensi accessori del personale scolastico nell'esercizio finanziario 2014, non ancora assegnate alle istituzioni scolastiche;

c) relativamente all'onere dell'anno 2014, pari a complessivi 350,00 milioni di Euro:

- 350,00 milioni di Euro, a valere sulle risorse non utilizzate destinate ai compensi accessori del personale scolastico nell'esercizio finanziario 2014, non ancora assegnate alle istituzioni scolastiche;



d) relativamente all'onere dell'anno 2015 e dei successivi, pari a complessivi 350,00 milioni di Euro:

- 350,00 milioni di Euro, a valere sulle risorse annualmente destinate ai compensi accessori del personale scolastico a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.

2. Le specifiche riduzioni sulle risorse destinate ai compensi accessori del personale, conseguenti all'applicazione del comma 1, sono individuate come segue:

- il Fondo per l'Istituzione Scolastica di cui all'art. 4, comma 1 del CCNL 23/1/2009 come modificato dall'art. 2, comma 2 del CCNL 13/3/2013 è ridotto di 105,81 milioni di Euro per il 2013, 427,59 milioni di Euro per il 2014, 267,83 milioni di Euro a decorrere dal 2015;

- le risorse annualmente destinate ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva di cui all'art. 87 del CCNL 29/11/2007 come modificato dall'art. 2, comma 2 del CCNL 13/3/2013 sono ridotte di 4,64 milioni di Euro per il 2013, 32,62 milioni di Euro per il 2014, 22,35 milioni di Euro a decorrere dal 2015;

- le risorse annualmente destinate alle funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa di cui all'art. 33 del CCNL 29/11/2007 come modificato dall'art. 2, comma 2 del CCNL 13/3/2013 sono ridotte di 8,84 milioni di Euro per il 2013, 59,10 milioni di Euro per il 2014, 34,39 milioni di Euro a decorrere dal 2015;

- le risorse annualmente destinate agli incarichi specifici del personale ATA di cui all'art. 47, comma 1, lett. b) del CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 del CCNL 25/7/2008 e come modificato dall'art. 2, comma 2 del CCNL 13/3/2013 sono ridotte di 4,19 milioni di Euro per il 2013, 22,55 milioni di Euro per il 2014, 9,87 milioni di Euro a decorrere dal 2015;

- le risorse annualmente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 9 del CCNL 29/11/2007 come modificato dall'art. 2, comma 2 del CCNL 13/3/2013 sono ridotte di 12,27 milioni di Euro per il 2014, 14,85 milioni di Euro a decorrere dal 2015;

- le risorse annualmente destinate ai compensi accessori del personale comandato di cui all'art. 86 del CCNL 29/11/2007 come modificato dall'art. 2, comma 2 del CCNL 13/3/2013 sono ridotte di 0,62 milioni di Euro per il 2013, 1,77 milioni di Euro per il 2014, 0,71 milioni di Euro a decorrere dal 2015.

Relativamente alle riduzioni da effettuarsi sull'esercizio finanziario 2015, per consentire una migliore programmazione delle attività, si concorda che le stesse siano effettuate incidendo maggiormente sui primi quattro mesi del nuovo anno scolastico 2015-2016, al fine di equilibrare le disponibilità delle scuole nei due anni scolastici.

3. Ferme le riduzioni da apportare ai sensi del comma 2 e di disposizioni di legge, il riparto alle singole istituzioni scolastiche del complessivo Fondo per l'Istituzione Scolastica di cui all'art. 4, comma 1 del CCNL 23/1/2009 è effettuato sulla base dei seguenti parametri relativi allo specifico istituto ed anno scolastico:


a) numero di punti di erogazione del servizio;

b) dotazione organica complessiva;


c) dotazione organica dei docenti della scuola secondaria di secondo grado.

4. A seguito dell'entrata in vigore del comma 3, sono conseguentemente abrogati i commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 del CCNL 23/1/2009, nonché il comma 4 dell'art. 2 del CCNL 13/3/2013.

5. Restano confermate le modalità di utilizzo delle risorse destinate ai compensi accessori del personale, garantendo in ogni caso, in sede di contrattazione per la destinazione e l'utilizzo delle stesse:



- un adeguato finanziamento delle attività di recupero delle scuole secondarie di secondo grado atto a soddisfare i fabbisogni, non inferiore al 50% di quanto attualmente destinato;
- un adeguato finanziamento per i turni notturni, festivi e notturno/festivi del personale educativo dei convitti e degli educandati, atto a garantire l'attuale funzionalità dei relativi servizi;
- un adeguato finanziamento per le attività aggiuntive del personale ATA;
- un adeguato finanziamento per le ore eccedenti di insegnamento e per la sostituzione dei colleghi assenti, comunque non inferiore a quanto attualmente destinato;
- l'invarianza dell'offerta agli alunni in termini di ore aggiuntive di insegnamento ed aggiuntive non di insegnamento erogabili.


Orell

